



COMUNE DI SAN FRATELLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO DEL SINDACO

*Ordinanza N. 35 del 27.6.17*

**OGGETTO:** Limitazione degli usi impropri e degli sprechi di acqua.

### IL SINDACO

- Considerato che il protrarsi della situazione di crisi idrica impone anche in questo periodo il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;
- Rilevato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
- Ritenuto che la riduzione della capacità di produzione delle fonti idriche presenti sul territorio siano tali da richiedere l'adozione di specifica ordinanza per limitare l'impiego dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Vista la Legge 689/81 come modificata dal Decreto Legislativo 507/99;
- Visto, inoltre, l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Ritenuto di regolamentare e disciplinare la concessione e l'erogazione dell'acqua per usi domestici ed extradomestici al fine di un utilizzo razionale, proficuo e corretto;

### ORDINA

- a tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua derivata da pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici.

### VIETA

- a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2017, salvo espressa revoca, l'impiego dell'acqua per:
  - il lavaggio di strade, aree cortilizie e piazzali;

- il lavaggio domestico di veicoli a motore;
- l'innaffiamento dei giardini, orti e prati;
- il riempimento di vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.

#### **AVVERTE**

- In caso di violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza, che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo;

#### **INVITA**

- la cittadinanza ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico.

#### **DISPONE**

- Di trasmettere il presente atto per gli aspetti di competenza a:
  - Prefettura di Messina;
  - Comando Polizia Municipale;
  - Stazione Carabinieri di San Fratello;
  - Comando distaccamento Forestale di San Fratello.

